

Parto anonimo in Italia e il diritto all'anonimato della madre biologica in caso di morte della stessa

Anonymous birth in Italy and the right to the anonymity of the biological mother in the event of her death

Valentina Lo Voi*

RESUMO: Va riconosciuto prevalente il diritto del figlio, nato da parto anonimo, di conoscere le proprie origini biologiche ed il rapporto di filiazione con la madre che lo aveva partorito, specie dopo la morte della donna. Lo stesso diritto sussiste nei confronti dei fratelli e delle sorelle biologiche.

PAROLE CHIAVE: Parto anonimo; diritto all'anonimato della madre; madre biologica; diritto alla conoscenza delle proprie origini; fratelli biologici.

ABSTRACT: The right of the son to know the biological mother prevails on the right of the mother who wanted to remain anonymous, especially after the death of the woman. There is also the right to know the identity of biological brothers and sisters.

KEYWORDS: Anonymous birth; anonymous mother; biological mother; right to know origins; biological brothers.

* Valentina Lo Voi is a PhD in comparative Law. She works at Palermo University, Law school. She's a lawyer. Her studies are on professional liability and family law. She's author of several scientific articles and has participated as a lecturer in many national conferences. She spent seven months at King's College school of law as visiting researcher. Contact: <valentina.lovoi@unipa.it>. Fecha de recepción: 04/07/2019. Fecha de aprobación: 03/10/2019.

I. PARTO ANONIMO E DIRITTO ALL'ANONIMATO: LA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA

La possibilità di riconoscere un diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini ha costituito uno dei nodi gordiani, ancora, invero, irrisolto degli ultimi tre decenni¹.

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita rientrerebbe, oggi, a pieno titolo, tra i diritti della personalità e trova –come si vedrà oltre– un sempre più ampio riconoscimento a livello nazionale e soprannazionale.

La normativa sul diritto all'anonimato materno, tuttora vigente in Italia, ha radici antiche.

La *ratio* della sua introduzione fu duplice. Da una parte si voleva evitare l'aborto, dando così la vita al fanciullo, di cui altri si sarebbero presi cura e sostegno, allevandolo e dandolo, se richiesto, in adozione. Dall'altra parte, invece, si cercava di salvaguardare la reputazione a ragazze troppo giovani o, anche, a donne coniugate.

Su queste basi la società civile, d'accordo con la chiesa che ripudiava l'aborto, si occupava dei minori abbandonati e si può ricordare il regio decreto legge 8 maggio 1927, n.798, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 2838², di poco precedente il primo concordato tra lo stato italiano e la chiesa cattolica dell'11 febbraio 1929.

I figli illegittimi, venivano abbandonati sulle ruote girevoli, predisposte ed approntate dalla società civile dell'epoca, affidandoli ad altri soggetti che li allevavano e accudivano, al di fuori della famiglia legittima con cognomi all'epoca diffusi.

¹ Cfr. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche*, Contenuti e prospettive, in *Giur it.*, 2001, I, 8 ss;

² Grosso, Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato? in *Famiglia e Diritto*, 2013, 8/9, 822 ss.

La sofferenza dei figli illegittimi era ben descritta da Collodi nel 1881, con la creazione di Pinocchio, burattino di legno che manifesta le sofferenze e le difficoltà di chi sarebbe voluto nascere figlio legittimo o il dramma di De Filippo, in cui Filumena Marturano, non essendo stato ancora scoperto il DNA, non dice al coniuge qual è il figlio procreato con lui, in quanto, come dice oggi la legge 219/2012, tutti i figli sono uguali e senza differenze.

Per comprendere, però, la significativa evoluzione che ha riguardato la materia oggetto del presente studio devono prendersi le mosse dall'analisi della legge sulla legge 184 del 1983, sul "Diritto del minore ad avere una famiglia".

L'art. 28, comma 1, L. n. 184 del 1983, prevede che "Il minore adottato è informato di tale sua condizione ... i genitori adottivi vi provvedono ..." (comma 1). Pertanto il diritto del figlio a sapere di essere adottato è riconosciuto dal diritto positivo, senza limiti.

Lo stesso art. 28 dispone poi, ai commi cinque e sei, che "L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici ... l'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni" che, a seguito di apposita istruzione dell'istanza, "autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste".

Si prevede, peraltro, che l'accesso alle informazioni sulle origini possa essere consentito anche all'adottato infraventicinquenne, purché maggiorenne, ove ricorrano "gravi e comprovati motivi atinenti alla salute ... psico- fisica" del richiedente, art. 28, comma 5, L. n. 184 del 1983).

Il figlio adottivo ha quindi diritto a sapere chi siano i suoi genitori biologici, salvo che emergano adeguate ragioni le quali inducano l'organo giurisdizionale ad inibire la conoscenza.

L'art. 28 della L. n. 184/1983, però, prevedeva al comma sette che "l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 3.11.2000, n. 396".

La disposizione richiamata prevede: "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero

dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata". Questa regola deve essere quindi coordinata con quanto dispone l'art. 93 (Certificato di assistenza al parto), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove prevede che: "2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ... possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento". Ai sensi del comma tre, peraltro, è possibile accedere prima dei cento anni ai dati relativi alla madre, a condizione che la stessa rimanga non identificabile³.

In questa situazione, mentre il figlio adottivo ha, in generale e salvo valutazione del caso di specie da parte del Tribunale per i minorenni, il diritto a conoscere le proprie origini, questo diritto non era riconosciuto al figlio adottivo la cui madre avesse chiesto di non essere nominata al momento del parto.

Il legislatore, a ben vedere, ha predisposto un sistema normativo atto a tutelare il segreto sull'identità della madre biologica per un lasso temporale talmente ampio da superare già idealmente la vita della donna.

Proprio per questa tutela ampia e duratura si è ritenuto che il legislatore, ammettendo il parto anonimo, abbia effettuato a priori una scelta di prevalenza tra gli interessi in gioco.

Le scelte del legislatore nazionale sono state, però, negli anni, oggetto di un profondo ripensamento da parte delle Corti.

Già nel 1989 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha contribuito a delineare il contenuto del diritto di conoscere le proprie origini, nel caso *Gaskin c. Regno Unito* (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 7.7.1989, n. 10454), in cui si discorre di un "interesse

³ DOGLIOTTI, "Adozione dei minori: presupposti oggettivi e soggettivi", in RUSCELLO (a cura di), *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia*, Cedam, 2005, p. 69.

primordiale” della persona a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e a comprendere la propria infanzia e i propri anni di formazione, quale manifestazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 Conv. eur. dir. uomo), superando l'impostazione che inquadrava quell'interesse nell'art. 10 della Convenzione, che sancisce il diritto alla libertà di espressione, inclusivo della libertà di ricevere informazioni senza ingerenza da parte dello Stato.

La riconduzione della questione nell'alveo dell'art. 8 Convenzione Edu ha aperto la strada alle pronunce successive in cui la Corte ha continuato a definire la nozione di vita privata e familiare, ampliandone la portata fino a ricomprendere nel concetto di vita familiare, non soltanto le relazioni derivanti dal matrimonio, ma anche il legame di fatto, fondato sulla costanza di vita e sull'affetto posti alla base del rapporto e, forse, anche, in una certa misura, il diritto di stringere relazioni con i propri simili, ricollegandosi idealmente all'art. 8 della Convenzione di New York che ricomprende nella nozione di identità le relazioni familiari del fanciullo.

Nel 2003, un altro caso problematico, questa volta avente ad oggetto la normativa francese sul parto anonimo ha occupato la Corte Edu (*Odièvre c. Francia*, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 25.9.2012, n. 42326).

Quasi un decennio dopo i giudici di Strasburgo sono intervenuti a riprendere lo Stato italiano nel caso *Godelli c. Italia*⁴.

L'aspirazione del figlio adottato a conoscere la madre biologica si è scontrata, in entrambi i casi sottoposti al giudice europeo, con la volontà di quest'ultima di rimanere nell'anonimato.

Da qui la scelta della Corte Edu di censurare quelle norme che –così come concepite– garantivano una preferenza incondizionata al diritto all'anonimato, poiché in ciò si configurava il superamento del margine di discrezionalità attribuibile ad ogni stato membro in ordine alla scelta delle misure idonee a salvaguardare il diritto alla vita privata sancito all'art. 8 CEDU.

⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 25.9.2012, n. 33783

Con un importante intervento della Corte Costituzionale, di poco successivo alla pronuncia del giudice sopranazionale⁵, si è individuato il corretto punto di bilanciamento nella verifica dell'attualità della scelta della madre naturale.

La pronuncia della Consulta manifesta la consapevolezza della difficoltà di ricorrere alla tradizionale tecnica del bilanciamento tra diritti fondamentali, tra loro configgenti, e giunge ad accogliere l'impostazione della Corte europea, dichiarando la parziale incostituzionalità della norma che preclude del tutto al figlio l'accesso alle informazioni sulla madre che ha scelto di rimanere anonima, con la ricaduta in termini di inapplicabilità al figlio sull'art. 93, comma 2, d. lgs. 30.6.2003, n. 196.

La Corte Costituzionale, infatti, ha sottolineato il fondamento costituzionale di entrambi i diritti. Il diritto della madre all'anonimato si fonda sull'esigenza di salvaguardare i beni primari della vita e della salute della madre stessa e, anche, del neonato, situazioni meritevoli di tutela in quanto possono essere poste in pericolo da qualsiasi perturbamento, derivante dalle situazioni più disparate. Dall'altro lato, la Consulta ha ritenuto che il diritto del figlio a conoscere le proprie origini -e ad accedere alla propria storia parentale- costituisce "un elemento significativo del sistema costituzionale della persona, come pure riconosciuto in varie pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo". Secondo la Corte Costituzionale, il bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la medesima vita di relazione di una persona in quanto tale. Pertanto, i due diritti in gioco coinvolgono entrambi valori costituzionali di primo rilievo e sono caratterizzati dal fatto che i loro modi di realizzazione incidono l'uno sull'altro, al punto che l'ambito della tutela del diritto all'anonimato della madre necessariamente condiziona il soddisfacimento dell'opposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini e, viceversa,

⁵ Corte Cost., 22 novembre 2013, n. 278.

il diritto di conoscenza del figlio incide sul diritto di anonimato della madre.

La questione su cui i Giudici Costituzionali furono chiamati a pronunciarsi era, invero, parzialmente diversa, alludendo, infatti, alla “irrevocabilità” della scelta.

Il dato legislativo, infatti, sembrava prefigurare una sorta di cristallizzazione, laddove si prevedeva che la manifestazione di volontà prestata una sola volta al momento del parto, assumesse connotati di irreversibilità tali da espropriare, sostanzialmente, la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione.

Ad avviso dei giudici si sarebbe creato una sorta di vincolo obbligatorio, che finiva per avere una efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e che ne faceva ricadere, in ultima istanza, le conseguenze sul figlio.

La preclusione, in radice di qualsiasi possibilità di interrelazione reciproca di fatto tra madre biologica e figlio avrebbe portato, quindi, ad esiti non conciliabili con l'art. 2 della Costituzione. Per questa ragione, nel 2013, la Corte Costituzionale, seguendo la scia della Corte di Strasburgo ha deciso di optare per una soluzione che potrebbe definirsi di compromesso, nella misura in cui, pur mantenendo invariata la possibilità di optare per la procedura del parto anonimo, garantisce, però, alla madre, di modificare la propria decisione.

La donna soltanto, quindi, può decidere se svelare o meno, ove richiesto, la propria identità.

L'art. 28, comma 7 della legge 184/1983 viene infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, affinché, ove lo ritenga, possa revocare tale richiesta di anonimato.

In mancanza di un tempestivo adeguamento legislativo, negli ultimi anni, il riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini, dando attuazione a quanto espresso nelle sentenze, rispettivamente della Corte Edu e della Corte Costituzionale, è stato realizzato dai giudici di merito mediante una procedimentalizza-

zione dell'interpello della madre naturale che garantisca il segreto e la riservatezza della richiesta, in modo da cautelare, in termini rigorosi, l'anonimato.

II. LA MORTE DELLA MADRE BIOLOGICA E L'INDAGINE SULLA PERDURANTE SUSSISTENZA (E PREVALENZA) DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il diritto della madre biologica a mantenere l'anonimato è un valore costituzionale, così come lo è quello del figlio a conoscere le proprie origini biologiche.

E' necessario, quindi, operare un bilanciamento che sembrerebbe, almeno temporaneamente, esser stato garantito grazie all'opera congiunta delle Corti nazionali e sopranazionali⁶.

La questione, però, non si è avviata a una facile conclusione, poiché è, invece, emerso un nuovo, e, forse, ancora più delicato, problema.

Quid juris, infatti, se, nel corso della neo-introdotta procedura di interpello, dovesse rilevarsi che la madre biologica sia morta?

La questione nodale sarebbe, qui, ben diversa, dovendosi comprendere se, ed eventualmente a chi, possa competere la scelta in ordine alla possibilità di revocare o meno l'anonimato, svelando, quindi, al soggetto richiedente, l'identità materna.

Se, dal canto loro, le Corti di merito sembrerebbero adottare posizioni ondivaghe, seppur celando un, non tanto velato, atteggiamento di chiusura, la giurisprudenza di legittimità ha, invece, affermato e difeso, in più occasioni⁷, nell'ultimo biennio, il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini attraverso l'accesso alle

⁶ STANZIONE, Scelta della madre per l'anonimato e diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, n. 3/2017, p. 324.

⁷ Cass. civ., 21.7.2016 n. 15024 e Cass. civ. 7.02.2018 n. 3004.

informazioni sull'identità della madre biologica nonostante la morte di costei.

La specifica questione della scomparsa della madre biologica non era stata affrontata dalla Corte Costituzionale che aveva sancito il diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini⁸: come si è avuto modo di vedere, infatti, la Consulta ha incentrato la propria decisione sul problema del contemperamento tra il diritto all'identità personale e quello alla riservatezza, ritenendo necessaria, ove richiesto dal figlio, una rinnovata verifica dell'attualità della scelta materna per l'anonimato.

La situazione rende evidente l'esigenza di un tempestivo intervento legislativo che vada a regolamentare la materia, tanto più intricata quanto delicata.

È, tuttavia, noto che al legislatore molte volte riesca difficoltoso tenere il passo con le esigenze che sorgono dalla mutata realtà sociale e che prepotentemente chiedono tutela.

Questa situazione porta, spesso, a far sì che sia la giurisprudenza, a rendersi interprete delle opinioni che emergono dagli studi teorici, in quella situazione che è stata definita una ritrovata armonia tra foro e accademia.

La Cassazione, a far data dal 2016⁹, ha riconosciuto un diritto della persona che consiste nel completare la propria identità attraverso l'accesso alle informazioni sulla nascita.

La Suprema Corte ha ritenuto quindi che, così come l'interpello della madre naturale in vita debba avvenire in modo da salvaguardare rigorosamente il diritto all'anonimato, allo stesso modo, l'accesso alla medesima informazione dopo la sua morte, dovrà essere circondato da analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non possa eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto.

⁸ Corte Cost., 22.11.2013, n. 278.

⁹ Cass. Civ. 15024 del 21.7.2016.

Il diritto dell'adottato –nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ex art. 30, comma 1°, D.P.R. n. 396 del 2000– ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste.

Tale diritto, quindi, attualmente, si ritiene possa essere concretamente esercitato anche se la madre sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti.

Sembrirebbe, quindi, che non si giunga, invero, almeno *prima facie*, ad affermare che ogni profilo di tutela dell'anonimato, si esaurisca alla morte della madre naturale.

Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude (*rectius* non dovrebbe escludere) la protezione dell'identità sociale costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e, anche, eventualmente, al nucleo relazionale costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato.

Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve essere eseguito in modo corretto e lecito (così come prescrive l'art. 11, lett. a, D.Lgs. n. 196 del 2003) senza cagionare danno –anche non patrimoniale– all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati.

La Cassazione ha ritenuto corretto l'operare della prevalenza dei diritti del figlio.

Prevalenza che però, come acutamente osservato¹⁰, non deve tradursi in prevaricazione.

¹⁰ DE FRANCESCO, Il diritto a conoscere le proprie origini in caso di morte della madre biologica, <Giustiziavivile.com>, nota a sentenza del 22 maggio 2017.

Si deve, cioè, continuare a garantire alla madre naturale una tutela piena ed esaustiva, che non si esaurisca una volta intervenuto il decesso, ma che si moduli, adattandosi al cambiamento che l'ha investita.

Le *rationes* che hanno portato la S.C. ad adottare l'illustrata scelta sono da rinvenire nella circostanza per cui, ai giudici, è apparso paradossale il cristallizzare la scelta per l'anonimato proprio in presenza dell'affievolimento, se non della scomparsa, delle ragioni di protezione risalenti a siffatta scelta.

Queste istanze sono state ritenute meritevoli di tutela proprio in virtù della reversibilità della decisione della madre, senza la quale si verificherebbe la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio alla conoscenza delle proprie origini, essenziale alla formazione dell'identità personale: si perderebbe, cioè, quello che la Corte Costituzionale ha definito come "il diritto ad essere se stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l'individuo"¹¹.

La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno, anzitutto, inquadrare la questione prendendo in esame la cornice costituzionale e convenzionale del diritto a conoscere le proprie origini. La disciplina di riferimento si identifica nelle norme atte a tutelare la personalità individuale (artt. 2 e 3 Cost.), nonché il rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Tutele che si scontrano con il diritto all'anonimato posto a protezione della donna e ritenuto meritevole al punto da determinare una deroga legislativa al regime di accesso alle suddette informazioni previsto dall'art. 28, legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), in quanto espressione del diritto alla riservatezza con riferimento a dati inquadrabili nella nozione di "dati personali". Alla stregua dell'art. 30, comma 1, d.P.R. 396 del 2000 la madre gode, infatti, della facoltà di scegliere di non essere nominata al momento del parto rinunciando, così, a qualsiasi legame con il nato.

¹¹ Corte Cost., 23.7.1996, n. 297.

Difatti il legislatore ha predisposto un sistema normativo atto a tutelare il segreto sull'identità della madre biologica per un lasso temporale talmente ampio da superare già idealmente la vita della donna. L'art. 93, comma 2, d.lgs 196 del 2003, per accordare il rilascio del certificato di assistenza al parto, prescrive il decorso di cento anni dalla formazione del documento suddetto. Proprio per questa tutela ampia e duratura si è ritenuto che il legislatore, ammettendo il parto anonimo, abbia effettuato a priori una scelta di prevalenza tra gli interessi in gioco. Da qui la censura della Corte EDU, chiamata a pronunciarsi sulla materia in occasione del caso *Godelli contro Italia* (cfr. *supra*).

Nel corso della vita della donna, affinché la tutela offerta dall'ordinamento sia concreta ed effettiva, occorre che la sua originaria scelta venga rispettata. L'ultima parola spetta, infatti, alla donna alla quale è consentito di cambiare idea, così come di mantenerla. In tal modo si conciliano entrambe le esigenze: si evita, da un lato, che una decisione presa in passato possa vincolare anzitutto colei che l'ha assunta, trasformandosi in una scelta irreversibile; dall'altro lato, si rende effettivo il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini il quale, altrimenti, rimarrebbe pregiudicato a priori.

Le valutazioni qui esposte sono estese dalla Corte anche all'ipotesi della morte della donna. Ove, infatti, si applicasse l'art. 93, comma 2, d.lgs. 196 del 2003 oltre il limite della vita della madre, ciò equivarrebbe a reintrodurre quella cristallizzazione della scelta di anonimato che la Corte Costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 Cost.

Assumere una posizione contraria significherebbe privare di tutela colui che è in vita, in favore di un diritto la cui titolarità spetta ad un soggetto ormai deceduto, con il paradosso di riconoscere a quest'ultimo – proprio nel momento in cui le sue prerogative vengono ad affievolirsi – una tutela persino più ampia di quella fruibile in vita. Nell'uno come nell'altro momento rimane comunque un punto fermo: l'utilizzazione dell'informazione così ottenuta non può eccedere la finalità per la quale è stata conces-

sa. Permane, dunque, anche oltre la vita, la necessità di tutelare l'identità sociale, familiare e relazionale costruita dalla donna nel corso della sua esistenza, la quale non può trovare una causa di turbativa nell'esercizio del diritto del figlio. In entrambe le pronunce citate, in applicazione di quanto detto, la Corte conclude accogliendo il ricorso ed autorizzando l'accesso alle informazioni relative all'identità della madre biologica.

Viene offerto un nuovo elemento di equilibrio tra il "vecchio" diritto all'anonimato e la responsabilità genitoriale della madre che ha partorito il figlio. Del resto, sia la giurisprudenza che lo stesso legislatore hanno preso ampiamente atto della trasformazione della famiglia, ovvero del passaggio dal modello patriarcale a quello nucleare in cui i singoli acquistano sempre più rilievo, con ricorso alla solidarietà familiare e post-familiare.

III. L'ESTENSIONE DEL DIRITTO A CONOSCERE LE PROPRIE ORIGINI AI DATI IDENTIFICATIVI DI FRATELLI E SORELLE

Sul piano normativo, attualmente è quindi riconosciuto, in modo peraltro, come visto, assai parziale, solo all'adottato e solo relativamente ai propri genitori biologici. In via giurisprudenziale – a conferma della sempre maggiore importanza di tale formante – il diritto dell'adottato è stato recentemente esteso alla conoscenza dell'identità di fratelli e sorelle, adottati da famiglie diverse¹².

La pronuncia della Cassazione che afferma tale principio non si discosta nell'iter argomentativo dai precedenti in tema di diritto a conoscere le proprie origini biologiche riferito alla madre che abbia deciso di partorire in anonimato.

Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce, secondo la Suprema Corte, fondamentale espressione del diritto all'identità personale. L'equilibrato sviluppo della personalità individuale e

¹² Cass. Civ. 20.3.2018, n. 6963.

relazionale esige infatti la costruzione della propria identità esteriore e interiore.

Elementi essenziali per la costruzione della identità esteriore sono il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile; per la costruzione di quella interiore potrebbe essere invece necessaria, per il S.C., la conoscenza e l'accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima.

In questa prospettiva, la previsione di cui al comma 5° dell'art. 28 l. n. 184/1983, che riconosce all'adottato che abbia raggiunto i venticinque anni di età di "accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici" dovrebbe essere intesa nel senso di non limitare esclusivamente all'identità dei genitori biologici il diritto dell'adottato, ma estenderne il contenuto "all'intero nucleo familiare originario".

Tale diritto si atteggia tuttavia diversamente –osserva la Corte di Cassazione– nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare biologico-genetico originario dell'adottato. Nei confronti dei genitori biologici, in ragione della peculiare natura del loro ruolo nel processo che conduce allo *status filiationis* dell'adottato, il legislatore ha compiuto una valutazione generale ex ante sulla preminenza del diritto dell'adottato così da escludere un bilanciamento d'interessi da eseguirsi ex post. Nei confronti di fratelli e sorelle, il legislatore non è invece intervenuto ex ante e potrebbe pertanto essere necessario procedere, in concreto, al bilanciamento degli interessi.

Potrebbe infatti determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini e quello di fratelli e sorelle a non voler invece rivelare la propria parentela biologica e modificare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d'informazioni ritenute idonee a compromettere il raggiunto equilibrio di vita.

Per realizzare il corretto bilanciamento tra le due posizioni dovrebbe farsi ricorso alla medesima modalità procedimentale individuata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 18.11.2013, n. 278, e dalle sez. un., con la sentenza 25.1.2017, n. 1946. Pertan-

to, secondo la Corte deve essere riconosciuto all'adottato il diritto, nei casi di cui al comma 5° dell'art. 28 l. n. 184/1983, di conoscere le proprie origini accedendo non solo alle informazioni concernenti l'identità dei propri genitori biologici, ma anche a quella di sorelle e fratelli biologici adulti, i quali dovrebbero essere interpellati, mediante procedimento giurisdizionale idoneo a garantire loro la massima riservatezza, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di accertarne il diniego; diniego che dovrebbe essere ritenuto impeditivo dell'esercizio del diritto. Tale diritto sarebbe comunque limitato all'accesso alle informazioni relative all'identità di fratelli e sorelle biologici, con esclusione, precisa la Corte, "di alcun vincolo di parentela o relazionale e con obbligo di trattamento dei dati personali conosciuti non lesivo dei diritti altrui".

IV. BREVI NOTE COMPARATISTICHE

Il fine di provare, quindi, ad ipotizzare delle prospettive di riforma del sistema italiano è necessario, a questo punto, inquadrare la tematica nel contesto dottrinale e giurisprudenziale europeo¹³.

In Europa, la gran parte degli ordinamenti giuridici fa discendere automaticamente la costituzione del legame di filiazione dal solo fatto della nascita, per cui si tende a risolvere il conflitto tra gli interessi in gioco con la prevalenza assoluta del diritto del figlio di conoscere le proprie origini, proibendo l'anonimato della madre al momento del parto. All'opposto, gli ordinamenti francese e italiano prevedono la possibilità che la madre scelga di partorire nell'anonimato, impedendo in tal modo il costituirsi del vincolo di filiazione materna, nonché, assai di frequente, anche quello paterno, a causa del segreto sulla nascita.

¹³ PALAZZO, *La filiazione*, in Tratt. Cicu Messineo Mengoni Schlesinger, Milano, 2007, 177 ss.

Avviene con una certa frequenza, infatti, che le madri che scelgono di rimanere anonime sono spinte a tale scelta dalla giovane età, che le rende prive di autonomia economica e alla prima gravidanza. Pertanto, la questione di un'effettiva tutela del diritto del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie origini si complica per la radicata tradizione del segreto sulle circostanze della nascita non desiderata e sull'identità della madre e del padre biologico che non vogliono assumere il ruolo genitoriale. Si assiste, tuttavia - e a questo riguardo la Corte eur. dir. uomo ha svolto un ruolo cruciale -, al crescere di un *favor* nei confronti del diritto del figlio abbandonato dai genitori biologici e accolto in una famiglia adottiva di ricostruire la propria storia antecedente all'adozione, con particolare riferimento alle circostanze della nascita e all'accesso alle informazioni sull'identità dei genitori biologici.

All'interno del dibattito dottrinale tedesco il diritto del figlio di conoscere le proprie origini assurge a rango costituzionale (Tribunale costituzionale (BVERFG) del 31.1.1989 in BVerfG, 79, 256).

Deve, altresì, sottolinearsi come, però, la Germania abbia respinto alcuni progetti di legge sull'anonimato materno di fronte all'inequivoco testo del § 1591 del B.G.B. (Bürgerliches Gesetzbuch) secondo cui "*Mutter eines Kindes ist die Frau die es geboren hat*", cioè la madre di un figlio è la donna che lo ha procreato. Ribadendo, così il principio di diritto romano: *Mater semper certa est*.

Giungere al riconoscimento di un autonomo diritto di ricercare le proprie origini è stato un percorso lento e difficile che si è andato ad iscrivere in quell'orientamento secondo il quale il bambino non è più posto su un piano di inferiorità rispetto agli adulti, ma è considerato persona in formazione e, in quanto tale, oggetto di una significativa attenzione da parte del diritto.

In Francia, gli art. 341 e 341-1 del *code civil*, sono stati modificati con la legge dell' 8 gennaio del 1993 e poi, a distanza di un decennio, con la legge del 23 gennaio 2003, n. 93.

La prima modifica tendeva a ribadire la riservatezza materna, potendo la donna al momento del parto chiedere che fosse mantenuto il segreto sia sulla sua ammissione nella struttura sanitaria sia sulla sua identità. La legge del 2003 ha, invece, creato un Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali, con la dovuta discrezione¹⁴.

Si è detto che si sia realizzato un passaggio dal “parto anonimo” al “parto con discrezione” questo concetto è espresso nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, nel caso *Odièvre c. Francia* del 2003¹⁵, perché la donna viene sollecitata a rimuovere con riservatezza il precedente anonimato, tenuto anche conto di possibili esigenze sanitarie¹⁶. L'aver creato un apposito organo indipendente è stato significativo e guardato come modello virtuoso. L'organo è formato da magistrati e da rappresentanti di associazioni ed esperti di rapporti minorili, i quali tendono a stabilire un equilibrio del rapporto madre-figlio, sollecitando, dopo tanto tempo, la rimozione del segreto sull'identità della propria madre con il consenso della stessa, evitando la persistenza di un diritto che viene definito come assolutamente discrezionale, contrario alla responsabilità genitoriale, come quello di mettere al mondo un figlio nella miseria e nella povertà, condannandolo per tutta la vita all'ignoranza del rapporto genitoriale.

Per quanto concerne Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, questi riconoscono all'adottato il diritto a ricercare la madre e il padre per conoscere i soggetti che hanno dato luogo al rapporto biologi-

¹⁴ PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo* (con alcuni spunti per una rilettura dell'inquadramento costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza), in <www.biodiritto.org>.

¹⁵ Ed è illustrato in PALAZZO, *La filiazione*, *op. cit.*, p. 186.

¹⁶ Si veda anche LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in NGCC, 2004, II, 283.

co, come aspetto del diritto alla dignità umana e al libero sviluppo della persona¹⁷.

Venendo, infine, al sistema di *common law* inglese, si rileva come l'Inghilterra, negli anni ottanta, si rese protagonista di un caso¹⁸ in cui la Corte ha individuato un "interesse primordiale" della persona a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e a comprendere la propria infanzia e i propri anni di formazione, quale manifestazione del diritto alla vita privata e familiare¹⁹.

Proprio nel 1989, anno della sentenza *Gaskin c. Regno Unito*, forse per una semplice coincidenza, in Inghilterra è stato promulgato il *Children Act* da cui emerge in maniera netta il *favor* accordato verso l'interesse del bambino, da intendersi, peraltro, non come mera proclamazione di intenti, bensì come principio guida effettivo individuato nel caso concreto come interesse dello specifico bambino di cui si tratta, attraverso una valutazione oggettivo-relativa del giudice. Il *Children Act*, nello specifico, ha previsto che il minore adottato, attraverso appositi registri, divenuto maggiorenne, abbia diritto ad avere informazioni che lo riguardano.

Allargando il campo di visuale, come appare necessario, considerata la tematica affrontata, meritano, altresì, attenzione gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che sanciscono il diritto del figlio di conoscere, nella misura del possibile, i propri genitori, partendo dal presupposto per cui la costruzione dell'identità personale passa necessariamente dalla conoscenza delle proprie origini, anche biologiche.

Merita, inoltre, menzione l'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 che si iscrive in questo che può essere definito come un percorso di "attenzione all'identità" e che va completato dalla "Raccomandazione per il rispetto dei diritti del bambino

¹⁷ Vale e REIS, *The Right to Know One's Genetic Origins*, in *European Review of Private Law*, 2008, 5, 779.

¹⁸ *Gaskin c. Regno Unito*, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 7.7.1989, n. 10454.

¹⁹ Art. 8 Conv. eur. dir. uomo.

nell'adozione internazionale", con cui l'Assemblea del Consiglio d'Europa, seppur senza alcun profilo di obbligatorietà, invita gli Stati ad assicurare il diritto dei bambini adottati a venire a conoscenza delle proprie origini al più presto e, comunque, non dopo il raggiungimento della maggiore età.

Non può però, in applicazione di tale indicazione collegarsi il diritto di conoscere le proprie origini al compimento di una determinata età: a partire dall'acquisto della capacità di discernimento esso, infatti, va tutelato in quanto diretto alla costruzione dell'identità del figlio e, pertanto, allo sviluppo della propria personalità. Tale diritto va garantito senza creare disparità di trattamento né barriere al suo esercizio.

Ne deriva che il sorgere dell'aspirazione a ricercare la verità, ove sopraggiunga in età avanzata non pregiudica l'esercizio del relativo diritto. Tale principio è stato anche espresso dalla Corte di Strasburgo²⁰ che ha affermato come l'interesse che un individuo può nutrire verso la conoscenza delle proprie origini non diminuisce con l'età, anzi, può addirittura arrivare, ragionevolmente ad affermarsi che avvenga l'esatto contrario.

La breve riflessione comparatistica svolta, porta, pertanto, ad osservare un dato decisamente significativo: nella maggior parte dei paesi europei il diritto a conoscere le proprie origini biologiche, viene tutelato come un valore fondamentale dell'individuo avente ad oggetto lo sviluppo della propria personalità (i.e. diritto all'identità personale).

V. Osservazioni conclusive e prospettive di riforma

Gli ultimi lustri del novecento hanno fatto sì che lo stesso venisse definito come il secolo dei diritti: si è cercato, infatti, di individuare sempre nuove situazioni soggettive meritevoli di particolare

²⁰ Ja"ggi c. Svizzera, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 13.6.2006, n. 58757.

difesa giuridica e si è ampliata notevolmente la sfera dei diritti individuali.

Si tratta sicuramente di una tendenza positiva, dopo un (troppo) lungo periodo storico in cui i cittadini venivano sempre più caricati di doveri e, raramente, si riconoscevano accanto ad essi significativi diritti, che non fossero limitati a quelli patrimoniali. Gli aspetti relativi allo sviluppo di personalità e di umanità erano quindi del tutto trascurati e negletti.

E' proprio in questo periodo che, lentamente, ha iniziato ad affermarsi anche il diritto a conoscere le proprie origini familiari e quindi le proprie origini.

La scienza psicologica ha evidenziato, infatti, l'importanza della conoscenza delle circostanze della propria nascita, dell'identità dei genitori biologici e di tutte quelle informazioni di cui un soggetto ha bisogno per colmare i vuoti del proprio passato.

La dottrina socio-psicologica concorda pienamente sul fatto che il silenzio sull'adozione possa, il più delle volte, costituire un grave pericolo per lo sviluppo della personalità del figlio, sia nell'ipotesi in cui in quest'ultimo conservi il ricordo della famiglia d'origine, sia, soprattutto, ove giunga a conoscenza della sua condizione in modo traumatico e inaspettato, senza il filtro dei genitori adottivi.

L'aspirazione a conoscere le proprie origini, a sapere da chi si è stati messi al mondo quando, per le vicende della vita, non si è avuta la possibilità di conoscere il proprio genitore di sangue, è profondamente radicata nella natura dell'uomo, costituisce parte fondamentale della sua identità e, al contempo, il presupposto attinente alla dimensione temporale, ossia a quel momento che può essere definito come il momento iniziale della propria narrazione.

Questo riconoscimento è maturato anche per effetto di un nuovo concetto di identità che non è più, soltanto, quella che proviene da parte della società, bensì sorge dall'unione tra questa e la percezione che si viene ad avere di se stessi.

L'identità può esistere pienamente solo se sia stato soddisfatto il desiderio di conoscenza delle proprie origini, della propria dis-

condenza²¹. Ecco, quindi, che si giustifica il comportamento attivo del titolare del diritto all'identità e la necessità che questo "agire" riceva piena tutela a livello nazionale.

Il sistema italiano, al momento, non può dirsi esente da valutazioni, se non deplorevoli, almeno, opinabili.

La difficoltà di trovare una soluzione equa del tema oggetto del presente studio, è da rinvenirsi, principalmente, nella necessità di dover combinare diritti che appaiono in tendenziale contraddizione in quanto il soddisfacimento dell'uno nega l'eguale soddisfacimento dell'altro.

La concezione dell'interpretazione della Costituzione come "intero" (Zagrebelsky – Marcerò, *Giustizia Costituzionale*, Bologna, 2012, p. 10) richiede, invero, che i principi siano intesi non come contraddittori, nel senso che si escludono reciprocamente, bensì come contrari. Così opinando, infatti, è ammissibile la coesistenza di più diritti che vengono relativizzati e reciprocamente limitati. Ciascun principio dovrà subire un sacrificio, ma tale sacrificio dovrà essere il minore possibile.

In questo senso è fuor di dubbio che la soluzione imperniata sulla reversibilità della scelta della madre biologica, prediletta dalle Corti, è sicuramente quella più idonea a garantire il contemporaneo di diritti potenzialmente alternativi.

Nell'ottica di un doveroso bilanciamento degli interessi, quindi, soltanto alla madre sarebbe rimessa la decisione sullo svelamento della propria identità.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, le medesime considerazioni non possono esser fatte per la soluzione cui si è giunti nell'ipotesi di decesso della madre.

La Cassazione si è trovata, ancora una volta, a dover fare le veci di un legislatore da troppo tempo assente, e, nell'accordare prevalenza al desiderio di conoscenza del figlio, si teme abbia eccessivamente accantonato quelle di riservatezza della madre.

²¹ Cfr. GUTTMAN, *Le sentiment d'identité. E' tude de droit des personnes et de la famille*, LGDJ, 2000, p. 29.

Se è vero che potrebbe apparire quanto meno paradossale cristallizzare la scelta per l'anonimato, non altrettanto corretta appare la scelta far coincidere la morte con la scomparsa delle ragioni di protezione risalenti a siffatta scelta.

Come può applicarsi il principio per cui "*mors omnia solvit*" a un diritto così personale quale quello all'identità personale? Può forse parlarsi di acefalia a fronte di un diritto all'identità personale di un soggetto deceduto?

L'identità personale è un valore strettamente connesso a quello, altrettanto primario, della dignità, la quale non termina al momento della morte della persona. La dignità è dunque connessa all'idea di valore: si tratta di un valore intrinseco all'essere umano, in quanto essere capace di darsi leggi morali – e dunque universali²².

Invero la procedura che la S.C. suggerisce di adottare nel caso di morte della madre appare inconciliabile con la stessa intenzione che la S.C. mostra di voler perseguire, ovvero quella di eseguire il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini in modo corretto e lecito (art. 11, lett. a), D.Lgs. n. 196 del 2003) senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (Cass. Civ., 9.11.2016, n. 22838).

Sarebbe, quindi, auspicabile un intervento legislativo che vada a riscrivere l'intera disciplina. Soltanto il legislatore potrà, e dovrà, trovare il punto di ottimo equilibrio: ossia la procedura che consenta di conoscere la volontà della madre nel rispetto della sua riservatezza e anche nell'ipotesi in cui la stessa non possa più esprimere alcun assenso o dissenso perché deceduta.

Il settore su cui soffermarsi con maggiore attenzione dovrebbe essere quello relativo alle modalità pratiche di gestione del contatto. Numerosi aspetti andrebbero, infatti, considerati: dalla scelta del mezzo, che dovrebbe assicurare che la comunicazione

²² KANT, *Metafisica dei costumi*, ed. in lingua italiana, Milano, 2003, pp. 78 e ss.

sia fatta alla diretta interessata e non ai familiari suoi conviventi; alle finalità dell'incontro volto all'acquisizione dell'assenso o del dissenso, evitando cioè che si risolva in un mero adempimento burocratico, rendendolo, il più possibile, un'occasione di riflessione e mediazione.

Potrebbe, ad esempio, anche ipotizzarsi la realizzazione, sul modello francese, dell'istituzione di una commissione (*rectius* autorità) amministrativa indipendente

Soprattutto, però, per rispondere all'oggetto della presente indagine, ciò che rileva è la necessità di trovare una soluzione per le ipotesi in cui dall'istruttoria emerga che la madre biologica sia irreperibile o defunta.

Si ritiene che in questa evenienza non dovrebbe più consentirsi –come fino ad ora è avvenuto– un disvelamento per effetto di un aprioristico bilanciamento di interessi.

Ecco, quindi, che verosimilmente la soluzione più idonea potrebbe essere quella di ipotizzare un meccanismo simile a quello in materia di disposizioni anticipate di trattamento²³. Chiaramente, tale ipotesi, non manca di prevedere tutte le problematiche che insorgerebbero circa l'ultrattività del volere e il tempo di formulazione della disposizione.

Lo scopo da perseguire in concreto deve essere, quindi, quello di salvaguardare, al di là della vita, l'iniziale scelta della donna, rispettando l'immagine e la reputazione sociale che ella aveva costruito nel corso della sua esistenza e con la quale si interfacciava con tutti coloro i quali, a vario titolo, rientravano nell'alveo delle sue relazioni sociali.

L'evento estintivo della vita non appare possa determinare un automatico trasferimento del diritto decisorio in capo al figlio, il quale si troverebbe libero di scegliere per il futuro, stravolgendo il passato di un'esistenza intera.

Conclusivamente non può non ravvisarsi la necessità, riprendendo quanto affermato in principio, che il legislatore cerchi di

²³ Legge 22 dicembre 2017 n. 219.

evitare che nello sviluppo alluvionale dei diritti, tutto divenga generico e sfumato con la formazione di innumerevoli situazioni di attesa, soggettivamente avvertite dal singolo non come mere aspettative, bensì come diritti, che, però, oltre a contrastare con i diritti degli altri, talvolta rischiano di apparire contrari anche ai propri reali interessi.

Peraltro la qualificazione quale diritto fondamentale della conoscenza delle proprie origini è densa di conseguenze in termini di bilanciamento con altri diritti, a sua volta, rende tale dilatazione non priva di profili problematici, enfatizzati dalla circostanza che, sovente, la selezione tra ciò che è “dentro” e ciò che deve rimanere “fuori” è effettuata a livello giurisdizionale anziché legislativo.

Vi è infatti il forte rischio che, nello sviluppo alluvionale dei diritti, tutto divenga generico e sfumato con la formazione di continue attese che sono soggettivamente avvertite dal singolo come diritti, ma che spesso confliggono con i diritti altrui e, talvolta, anche, con i propri reali interessi²⁴.

Ne risulta un arricchimento del catalogo dei diritti fondamentali, per molti aspetti indubbiamente apprezzabile, ma al contempo sembra profilarsi il rischio di un dissolvimento della distinzione tra desideri privati e diritti fondamentali, che comporta a sua volta non solo il rischio di una deriva “inflazionistica” dei diritti, ma anche della svalutazione della nozione stessa di diritto fondamentale, che per essere davvero tale non può essere dipendente dalle varie opzioni culturali²⁵.

Non può, infine, non ipotizzarsi come tali soluzioni, rischierebbero di andare a stravolgere anche la disciplina relativa alle varie forme di procreazione medicalmente assistita e alle variegata

²⁴ MORO, “Il desiderio di conoscere le proprie origini: un nuovo diritto?”, in *Prospettive assistenziali*, n. 103, Luglio-Settembre 1993, p. 1.

²⁵ Cartabia, *La Costituzione italiana e l’universalità dei diritti umani*, Relazione su *La Costituzione italiana 60 anni dopo: i diritti fondamentali*, letta al Convegno della Accademia dei Lincei su *La Costituzione italiana 60 anni dopo* (Roma, 28-29.2.2008), reperibile su <www.astrid-online.it>.

istanze di ricerca delle origini che, in relazione a queste, potrebbero andare a sorgere²⁶.

VI. BIBLIOGRAFIA

- CARTABIA, *La Costituzione italiana e l'universalità dei diritti umani*, Relazione su La Costituzione italiana 60 anni dopo: i diritti fondamentali, letta al Convegno della Accademia dei Lincei su La Costituzione italiana 60 anni dopo (Roma, 28-29.2.2008), reperibile su <www.astrid-online.it>
- DE FRANCESCO, *Il diritto a conoscere le proprie origini in caso di morte della madre biologica*, <Giustiziacivile.com>, nota a sentenza del 22 maggio 2017.
- DOGLIOTTI, "Adozione dei minori: presupposti oggettivi e soggettivi", in RUSCELLO (a cura di), *Diritto alla famiglia e minori senza famiglia*, Cedam, 2005.
- GROSSO, "Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato?" in *Famiglia e Diritto*, 2013, 8/9.
- GUTTMAN, *Le sentiment d'identité. E'tude de droit des personnes et de la famille*, LGDJ, 2000.
- KANT, *Metafisica dei costumi*, ed. in lingua italiana, Milano, 2003.
- LONG, La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso *Odie`vre c. Francia*, in NGCC, 2004, II.
- MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giur it.*, 2001, I.
- NICOLUSSI, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini*, Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica, in AIC, 22.2.2012

²⁶ In tal senso si veda Nicolussi, *Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un'analisi giuridica di una possibilità tecnica*, in AIC, 22.2.2012.

- MORO, “Il desiderio di conoscere le proprie origini: un nuovo diritto?”, in *Prospettive assistenziali*, n. 103, Luglio-Settembre 1993.
- PALAZZO, *La filiazione*, in Tratt. Cicu Messineo Mengoni Schlesinger, Milano, 2007.
- PARIS, Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell’uomo (con alcuni spunti per una rilettura dell’inquadramento costituzionale dell’interruzione volontaria della gravidanza), in www.biodiritto.org.
- STANZIONE, “Scelta della madre per l’anonimato e diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini”, in *Nuova Giurisprudenza civile commentata*, n. 3, 2017.
- VALE E REIS, “The Right to Know One’s Genetic Origins”, in *European Review of Private Law*, 2008, 5.